



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.R. n. 24 del 25/01/2013,
modificato ed integrato con D.R. n. 18 del 13/01/2023.*

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, "Regolamento didattico di Ateneo", come previsto dall'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e dagli artt. 7 e 17 dello Statuto della Scuola, disciplina gli aspetti generali dell'organizzazione e funzionamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola) al fine di garantire e promuovere le condizioni che facilitino il processo di apprendimento dalla fase di orientamento alla scelta universitaria fino a quella post universitaria, promuovendo la formazione continua per l'intero arco di vita delle persone. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.
2. La Scuola opera come comunità educativa e di apprendimento che, grazie alle attività di ricerca avanzata svolta con approcci interdisciplinari, all'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, alle specifiche condizioni di erogazione atte a facilitare la crescita interpersonale, è in grado di assicurare percorsi formativi capaci di promuovere efficaci processi di apprendimento per allieve e allievi di elevato merito.
3. La Scuola adotta il Regolamento didattico per definire le modalità di realizzazione delle condizioni di cui al presente articolo, riconoscendo le seguenti caratteristiche distintive della propria offerta formativa:
 - a) l'orientamento alla ricerca, che permette di offrire percorsi formativi su tematiche alla frontiera della conoscenza, con un approccio rigoroso in termini di metodo e di livello di approfondimento;
 - b) l'adozione di metodologie didattiche interattive per l'acquisizione del metodo sperimentale e per lo sviluppo di competenze trasversali;
 - c) l'approccio interdisciplinare, favorito a tutti i livelli del percorso formativo e reso possibile anche dalla diversità dei settori scientifico-disciplinari e dalla presenza dei centri di ricerca interdisciplinari;
 - d) il sistema di relazioni nazionali e internazionali, che offre opportunità di scambio con realtà di eccellenza;
 - e) il rapporto numericamente privilegiato tra il corpo docente e le allieve e gli allievi;
 - f) la dimensione collegiale, in particolare per studentesse e studenti e allieve e allievi universitari e il rapporto continuo docente/allieva-allievo che permetta un contatto e un dialogo costante e personalizzato per tutta la durata del percorso formativo.
4. La Scuola progetta ed eroga la propria attività formativa per lo sviluppo della persona partendo dall'analisi dei fabbisogni formativi delle allieve e degli allievi e delle studentesse e degli studenti, individuando modalità, strumenti e metodologie didattiche opportune per massimizzare la capacità di apprendimento e di acquisizione di saperi e competenze nel campo delle scienze applicate. In tale prospettiva i percorsi formativi



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

offerti prevedono, oltre ad attività di didattica in aula, approcci e metodologie didattiche innovative e sperimentali in cui l'allieva/allievo e la studentessa/studente possano essere costruttrici/costruttori e protagonisti/i del proprio percorso di crescita scientifica e culturale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Ministero, il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b) per Scuola, la Scuola Superiore Sant'Anna;
- c) per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- d) per corsi di studio, i corsi individuati nell'art. 3 del D.M. 270/04;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
- f) per allieve e allievi, le allieve e gli allievi dei corsi ordinari e le allieve e gli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D.);
- g) per studentesse e studenti della Scuola, le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, delle *Seasonal school*, dei master universitari di I e II livello e dei corsi di alta formazione e formazione continua e delle scuole di specializzazione;
- h) per studentesse e studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore coloro che partecipano ai corsi di orientamento universitario;
- i) per ambito disciplinare, un insieme di gruppi e settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad una/un allieva/allievo o ad una/o studentessa/studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- k) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- l) per Ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano il corso di studio medesimo.

Art. 3

Aree scientifiche

1. Le aree scientifiche presenti presso la Scuola comprendono le Scienze economiche e manageriali, le Scienze giuridiche, le Scienze politiche; l'Ingegneria industriale e dell'informazione, le Scienze agrarie e biotecnologie vegetali e le Scienze mediche.

Art. 4

Formazione e ricerca interdisciplinare



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

1. Nella formazione offerta dalla Scuola viene valorizzata la dimensione della ricerca interdisciplinare e l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico. I Centri di ricerca interdisciplinari, costituiti ai sensi degli artt. 36 e 42 dello Statuto, favoriscono il collegamento della formazione con le attività di ricerca della Scuola.

Art. 5

Offerta formativa

1. In conformità all'art. 7 dello Statuto, la Scuola promuove e organizza percorsi formativi che assicurino processi di apprendimento per allievi e allieve, studentesse e studenti secondo le tipologie di cui ai commi successivi.

2. La Scuola attiva:

- a. corsi integrativi per allieve e allievi ordinari iscritti a corsi di laurea presso l'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola (corsi integrativi di I livello);
- b. corsi integrativi per allieve e allievi ordinari iscritti a corsi di laurea magistrale presso l'Università di Pisa, o altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, per consentire la specializzazione in settori particolari di studi avanzati e all'avanguardia (corsi integrativi di II livello);
- c. corsi integrativi per allieve e allievi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università di Pisa o altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, per consentire la specializzazione in settori particolari di studi avanzati e all'avanguardia (corsi integrativi a ciclo unico);
- d. corsi di perfezionamento equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2, Legge 14 febbraio 1987, n. 41 e corsi di dottorato di ricerca (Philosophiae Doctor), di durata triennale o quadriennale (d'ora in poi anche corsi Ph.D.) anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie italiane o straniere.

3. La Scuola può attivare:

- a. percorsi di orientamento per studentesse e studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore e per allieve e allievi e studentesse e studenti dei corsi della Scuola;
- b. corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, congiunti con una o più istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola;
- c. percorsi formativi di eccellenza a carattere interdisciplinare su tematiche di ricerca della scuola denominati Seasonal school, destinati a studentesse e studenti universitari iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale anche a ciclo unico, e a corsi Ph.D. iscritti a atenei italiani o stranieri;
- d. master universitari di I e di II livello, anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie italiane e straniere;
- e. corsi di alta formazione, di formazione continua anche con riconoscimento di crediti formativi universitari, svolti autonomamente o in collaborazione con istituzioni universitarie italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati;

4. La Scuola determina il carattere residenziale richiesto per specifiche attività formative in coerenza con le finalità dettate dallo Statuto.

Art. 6

Ammissione ai corsi della Scuola



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

1. L'ammissione ai corsi della Scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale, scientifico e professionale delle candidate e dei candidati.
2. Il titolo di studio richiesto, le modalità di accesso, le conoscenze e le competenze necessarie per l'ammissione alle singole attività formative sono disciplinati nel Regolamento delle attività formative di cui al successivo art. 7 e nei rispettivi regolamenti didattici, che provvedono altresì ad individuare le modalità di verifica della preparazione iniziale richiesta.

Art. 7

Regolamento delle attività formative

1. In conformità e nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Regolamento delle attività formative della Scuola disciplina le attività formative della Scuola secondo la seguente articolazione:

- a) Libro I: “Corsi integrativi di I, di II livello e corsi integrativi a ciclo unico” di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento;
- b) Libro II: “Corsi di laurea e laurea magistrale”, di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) del presente regolamento;
- c) Libro III: “Corsi per il conseguimento del Diploma di Philosophiæ Doctor”, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) del presente regolamento;
- d) Libro IV: “Master universitari di I e II livello e Corsi di Alta formazione e formazione continua” di cui all'art. 5, comma 3, lettere d) ed e) del presente regolamento;
- e) Libro V: “Orientamento universitario” di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del presente regolamento;
- f) Libro VI: “*Seasonal School*” di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del presente regolamento;
- g) Libro VII: “Borse di studio e forme di collaborazione delle allieve e degli allievi e delle studentesse e degli studenti”.

Art. 8

Rilascio di titoli di studio congiunti

1. Ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, la Scuola può rilasciare titoli di studio con altre istituzioni universitarie italiane o straniere, in forma congiunta o in collaborazione.
2. La Scuola, mediante apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, concorda le modalità organizzative e le procedure amministrative riguardanti il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi crediti, al fine del conferimento di un unico titolo di studio avente il medesimo valore per la Scuola e le altre istituzioni.
3. I predetti titoli vengono conferiti in forma congiunta dalla Scuola e dalle istituzioni convenzionate e rilasciati in nome della legge dai rispettivi vertici accademici.

Art. 9

Relazione illustrativa del titolo di studio

1. La Scuola rilascia, per ogni titolo di studio, il Diploma *Supplement*, redatto in lingua italiana e in lingua inglese e conforme al modello sviluppato in ambito internazionale e recepito dalla normativa italiana.



Art. 10

Crediti formativi universitari – acquisizione e riconoscimento dei crediti

1. La Scuola adotta il sistema dei crediti formativi universitari ai sensi dell'art. 5 del D.M. 270 del 2004. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per allieva - allievo/studentessa - studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dall'allieva - allievo /studentessa - studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dalla disciplina di ogni singola attività formativa.
3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti dalle allieve e dagli allievi e dalle studentesse e dagli studenti presso altre università italiane o straniere avviene in forma automatica purché tale riconoscimento sia previsto in apposite convenzioni tra le due istituzioni interessate, approvate dal Senato accademico. Negli altri casi non disciplinati da apposite convenzioni si esprimono gli organi accademici competenti.

Art. 11

Orientamento

1. La Scuola organizza, anche in collaborazione con altre istituzioni, le seguenti attività di orientamento, recepite all'interno del Programma delle attività di orientamento e della mobilità sociale della Scuola:
 - a) pre-universitario, in coordinamento con gli istituti di istruzione secondaria superiore, al fine di garantire una scelta del percorso universitario consapevole e corrispondente alle attitudini di ogni studentessa e studente degli istituti di istruzione secondaria superiore e di contrastare le difficoltà di accesso agli studi universitari da parte di giovani di talento provenienti da contesti socio-economici svantaggiati;
 - b) intra-universitario, al fine di agevolare la fase di inserimento ed accoglienza ed il buon andamento negli studi delle allieve e degli allievi e delle studentesse e degli studenti della Scuola;
 - c) post-universitario, rivolte alle allieve e agli allievi e alle studentesse e agli studenti dalla Scuola, al fine di garantire e promuovere scelte mature e consapevoli nel proseguimento della formazione, nonché per l'inserimento nel mondo del lavoro, per consentire scelte coerenti con il percorso di formazione seguito e suggerire opportunità di lavoro qualificato.

Art. 12

Tutorato

1. La Scuola, ai sensi della normativa vigente, per poter garantire condizioni che facilitino il processo di apprendimento delle allieve e degli allievi e la personalizzazione del percorso formativo offerto organizza un insieme sistematico di attività di tutorato dirette a:
 - a) contribuire all'orientamento delle allieve e degli allievi nel corso degli studi;
 - b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c) favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi;
 - d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione al processo di formazione.



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. Le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori della Scuola, cui compete l'obbligo di guidare il processo di formazione delle allieve e degli allievi, svolgono attività di tutorato, anche attraverso l'affiancamento nelle attività di ricerca.

Art. 13

Forme di pubblicità

1. La Scuola assicura adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alla propria offerta formativa e assicura la diffusione pubblica della programmazione didattica di tutte le proprie iniziative con strumenti informatici dedicati e attraverso il sito istituzionale.

Art. 14

Corsi integrativi di I, II livello e a ciclo unico

1. La Scuola attiva forme di didattica integrativa per le allieve e gli allievi ordinari di I, di II livello e a ciclo unico.

2. Le allieve e gli allievi ordinari dei corsi integrativi di I livello sono contestualmente iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Classe.

3. Le allieve e gli allievi ordinari dei corsi integrativi di II livello sono contestualmente iscritti ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Classe.

4. Le allieve e gli allievi ordinari dei corsi integrativi a ciclo unico sono contestualmente iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Classe.

5. Il Libro I del Regolamento delle attività formative della Scuola, "Corsi integrativi di I e di II livello e a ciclo unico", definisce l'articolazione generale delle attività didattiche integrative, i relativi obblighi e le condizioni per il conseguimento dei titoli.

Art. 15

Corsi di laurea e laurea magistrale in convenzione con università italiane o straniere

1. In linea con quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lett. a) dello Statuto, la Scuola può istituire ed attivare corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, in collaborazione con altre istituzioni universitarie, nell'ambito di specifiche convenzioni, rilasciando titoli congiunti.

2. I corsi di laurea rispondono ai criteri ed agli standard di eccellenza propri della Scuola, hanno specifiche connotazioni interdisciplinari e di alta qualificazione tecnica, scientifica e professionale.

3. La durata dei corsi è articolata come segue:

- corsi di laurea: durata normale di tre anni, per un totale di almeno 180 crediti;
- corso di laurea magistrale: durata normale di due anni, per un totale di almeno 120 crediti;
- corsi di laurea a ciclo unico: durata normale di cinque anni per un totale di almeno 300 crediti, ad eccezione dei corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria che hanno durata ordinaria di 6 anni per un totale di almeno 360 crediti.



Art. 16

Titoli di studio e relativo conferimento

1. Per le attività formative di cui al precedente articolo 3, in conformità con gli artt. 7 e 53 dello Statuto, la Scuola rilascia i seguenti titoli di studio:

- a) Diploma di Licenza;
- b) Diploma di II livello;
- c) Diploma di I livello;
- d) Diploma di Laurea e Laurea Magistrale congiunta con una o più delle istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola;
- e) Diploma di Dottorato di ricerca /Philosophiae Doctor (Ph.D.);
- f) Diploma di Master universitario di primo e di secondo livello;
- g) Attestati per i corsi di formazione attivati;

I titoli rilasciati dalla Scuola di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono equiparati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 del convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, a un master universitario di II livello.

2. I titoli di studio sono conferiti a seguito di una prova finale, diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi cui l'attività formativa stessa è finalizzata.

3. Per l'ammissione alla prova finale l'allieva/allievo e la/lo studentessa/studente devono aver assolto a tutti gli obblighi formativi previsti dalla relativa regolamentazione dell'attività formativa.

4. La Scuola rilascia:

- a) il Diploma di Licenza alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio e al secondo biennio del corso ordinario, ovvero alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi al corso ordinario al termine di un ciclo unico, hanno conseguito la laurea magistrale e successivamente superato l'esame di licenza, secondo modalità e termini stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento delle attività formative;
- b) il Diploma di I livello alle allieve e agli allievi ordinari che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal regolamento delle attività formative.
- c) il Diploma di II livello alle allieve e agli allievi ordinari che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al secondo biennio del corso ordinario, hanno conseguito la laurea magistrale e successivamente superato il relativo esame finale con le stesse modalità di cui alla lettera a) e che non hanno conseguito il diploma di licenza di cui alla lettera a);

Art. 17

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. In conformità e nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, per ciascun corso di laurea o laurea magistrale, anche a ciclo unico, istituito ed attivato dalla Scuola in convenzione con altre Istituzioni universitarie, il Senato accademico, sentito il Consiglio della Classe accademica competente, approva il Regolamento didattico del relativo corso di studio.



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. Il Regolamento didattico del corso è emanato nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri delle/dei docenti e delle studentesse e degli studenti, specificandone gli aspetti organizzativi. In particolare, ciascun Regolamento:

- a) determina gli obiettivi formativi specifici, le attività didattiche, i criteri per l'assegnazione dei crediti e le modalità di organizzazione di ogni singola attività formativa;
- b) indica le modalità di valutazione della preparazione iniziale richiesta a studentesse e studenti per accedere alle attività formative, nonché le modalità di verifica delle conoscenze e delle potenzialità richieste per l'accesso alle attività formative stesse;
- c) individua gli specifici obblighi didattici richiesti a studentesse e studenti al fine di assicurare l'alta qualità del percorso formativo offerto e dispone le modalità e le tipologie di verifica dell'apprendimento e del profitto di studentesse e studenti;
- d) prevede forme di verifica periodica dei crediti, al fine di garantire l'attualità dei contenuti formativi e professionali offerti dalle attività formative stesse;
- e) prevede forme di verifica periodica dell'attività formativa erogata e del grado di soddisfazione delle studentesse e degli studenti.

3. Nel Libro II del Regolamento delle attività formative la Scuola disciplina le caratteristiche delle lauree e lauree magistrali, anche a ciclo unico, con riferimento alle modalità di selezione delle candidate e dei candidati, all'impegno delle/dei docenti, alle forme di monitoraggio. Stabilisce, altresì, la procedura per la sottoscrizione delle convenzioni ed i contenuti obbligatori di quest'ultime.

Art. 18

Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di laurea o laurea magistrale

1. I corsi di laurea e laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270 del 2004 e dai correlati provvedimenti ministeriali. La proposta di istituzione di un corso di laurea o laurea magistrale è presentata dalla Direttrice/Direttore di un Istituto, o nel caso di corsi afferenti a più Istituti, dalle Direttrici e dai Direttori degli Istituti, dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare, dalla/dal professoressa/professore o dalla/dal ricercatrice/ricercatore interessata/o al Senato accademico, previo parere espresso dal Consiglio della Classe accademica competente o, in caso di corsi interclasse, da entrambi i Consigli di Classe accademica, sulla base di un progetto dettagliato, redatto nel rispetto delle norme nazionali e statutarie.

2. Il progetto relativo all'istituzione di un corso di laurea o laurea magistrale, anche a ciclo unico, deve indicare:

- a) la denominazione del corso e la classe di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi specifici;
- c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
- d) le prospettive di sbocchi professionali;
- e) i criteri e le modalità di accesso al corso nonché i tempi ed i modi della programmazione, del coordinamento e della verifica dei risultati delle attività formative;
- f) gli eventuali corsi con obiettivi formativi simili presenti nel sistema universitario;
- g) le procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto e le modalità per il conseguimento ed il rilascio del titolo congiunto;



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- h) le dimensioni della domanda studentesca potenziale generata dalle laureate e dai laureati della Scuola e dal sistema universitario nazionale;
 - i) le competenze di docenza necessarie, distinguendo tra quelle disponibili presso la Scuola e quelle disponibili presso l'Ateneo convenzionato specificando le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali alle/ai docenti;
 - j) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie, distinguendo tra quelle disponibili presso la Scuola e quelle disponibili presso l'Ateneo convenzionato;
 - k) l'analisi dei costi diretti e indiretti e dei proventi attesi.
3. Al progetto i proponenti devono allegare:
- a) la proposta di ordinamento didattico del corso predisposto ai sensi del D.M. 270 del 2004 e delle successive determinazioni in materia;
 - b) una bozza di regolamento didattico del corso di studio che si intende attivare;
 - c) una bozza di convenzione relativa agli accordi intercorsi con una o più università italiane o straniere partecipanti alla realizzazione del corso.
4. Per la definizione degli obiettivi formativi specifici, dei profili professionali attesi e degli obiettivi lavorativi previsti, la Scuola realizza forme adeguate di consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
5. La proposta di corso di laurea o laurea magistrale, comprensiva dell'ordinamento didattico, del progetto di cui al comma 2 e del parere del Consiglio della Classe accademica competente per materia (o dei Consigli di Classe in riunione congiunta, ove necessario) è approvata dal Senato accademico nella sua funzione di deliberare sull'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di amministrazione che delibera in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico per l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, acquisito il parere del Nucleo di valutazione interna e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
6. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di corsi di laurea e laurea magistrale saranno trasmesse agli organi competenti ed inserite nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, in base alle disposizioni vigenti.
7. Nel caso di disattivazione, la Scuola assicura comunque la possibilità per studentesse e studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, entro il termine massimo di due anni accademici dalla delibera di disattivazione, nonché la facoltà, per studentesse e studenti, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 19

Corsi di perfezionamento

1. In conformità con le disposizioni dell'articolo 7, comma 1 lett. d) dello Statuto e della legge istitutiva, la Scuola può attivare corsi di perfezionamento (Ph.D.) nell'ambito delle proprie aree di ricerca.
2. I corsi di perfezionamento sono disciplinati da un apposito regolamento emanato in coerenza con il Libro III del Regolamento delle attività formative della Scuola, "Corsi per il conseguimento del diploma di Philosophiae Doctor".
3. I corsi hanno durata non inferiore a tre anni.
4. Le modalità di organizzazione, svolgimento e verifica delle attività formative dei corsi di perfezionamento sono disciplinate all'interno del relativo regolamento.



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

5. I corsi di perfezionamento si articolano, in relazione alle diverse esigenze delle aree scientifiche di interesse della Scuola, in un programma formativo strutturato e nello svolgimento di uno specifico progetto di ricerca.
6. Parte delle attività previste nel programma formativo possono anche essere svolte presso altre sedi universitarie italiane e straniere, nonché in centri di ricerca italiani o stranieri.
7. Al termine dei corsi, alle allieve e agli allievi che abbiano adempiuto agli obblighi formativi previsti e che abbiano superato la prova finale, la Scuola rilascia il Diploma di Philosophiæ Doctor (Ph.D.), equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della Legge 14 febbraio 1987, n. 41.

Art. 20

Corsi di dottorato di ricerca

1. In conformità con le disposizioni dell'art. 7 comma 1 lett. d) dello Statuto, la Scuola può istituire corsi di dottorato di ricerca anche in collaborazione con altre Università italiane o straniere.
2. Per l'istituzione dei corsi, la Scuola può stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni universitarie, finalizzate all'attivazione di ogni singolo corso. In tali convenzioni devono essere definiti gli obiettivi e le modalità di realizzazione del corso e devono essere identificati le risorse in termini di docenti, logistiche e finanziarie, nonché i criteri per il rilascio del titolo congiunto. Alla convenzione deve essere allegato il Regolamento didattico del corso.
3. I corsi di dottorato sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e da apposito Regolamento didattico del corso. La durata dei corsi di dottorato di ricerca in collaborazione non può essere inferiore a tre anni.
4. Al termine dei corsi, alle allieve agli allievi che abbiano adempiuto agli obblighi formativi prescritti dal relativo Regolamento e che abbiano superato la prova finale, la Scuola rilascia il Diploma di Philosophiæ Doctor (Ph.D.), se del caso a firma congiunta delle Università convenzionate.

Art. 21

Master universitari

1. In attuazione degli articoli 7, comma 2, lettera b, e 49 dello Statuto, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, Master universitari di I e di II livello.
2. I Master universitari sono finalizzati a fornire adeguate risposte formative in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato, in linea con le politiche di eccellenza perseguite dalla Scuola.
3. Per conseguire il Master universitario la/lo studentessa/studente deve acquisire almeno 60 crediti oltre a quelli già acquisiti per la laurea o la laurea magistrale.
4. I Master universitari possono essere attivati anche in collaborazione con istituzioni universitarie italiane o straniere e con altri enti esterni, pubblici e privati.
5. Il libro IV del Regolamento delle attività formative della Scuola disciplina la procedura per l'istituzione e le modalità di attivazione di un Master, i requisiti per l'ammissione, la procedura e le condizioni per il conseguimento del titolo, nonché le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e la disciplina per le verifiche intermedie e finali e lo svolgimento del tirocinio.

Art. 22

Corsi di alta formazione e di formazione continua



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

1. In attuazione degli articoli 7, comma 2, lettera c), e 51 dello Statuto, la Scuola può istituire corsi di alta formazione e di formazione continua, anche con riconoscimento di crediti universitari. Tali corsi hanno durata variabile e possono essere realizzati anche in collaborazione con istituzioni universitarie italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici e privati.
2. La Scuola può rilasciare ai partecipanti attestati, predisposti in conformità alla normativa vigente e alle convenzioni o protocolli di attivazione stipulati con enti esterni.
3. L'organizzazione di tali attività formative è disciplinata dal Libro IV del Regolamento delle attività formative della Scuola.

Art. 23

Seasonal School

1. La Scuola può attivare percorsi formativi di eccellenza a carattere interdisciplinare, su proprie tematiche di ricerca, destinati a studentesse e studenti universitari iscritte/i ai corsi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico, e ai corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca che abbiano i medesimi requisiti di profitto stabiliti per le allieve e gli allievi della Scuola
2. Le *Seasonal School* sono di norma svolte in lingua inglese.
3. Il Piano annuale delle *Seasonal School* comprende la programmazione delle singole attività formative, il riconoscimento di CFU per ciascuna iniziativa e le relative modalità di svolgimento.
4. L'organizzazione di tali attività formative è disciplinata dal Libro VI del Regolamento delle attività formative della Scuola.

Art. 24

Conoscenza delle lingue straniere

1. La specifica disciplina delle singole attività formative può prevedere tra gli obblighi formativi la conoscenza e le relative forme di verifica di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano ovvero richiedere per l'accesso alle attività o per il conseguimento del titolo finale certificazioni conseguite a specifici livelli.
2. La Scuola promuove in modo particolare lo studio della lingua inglese.
3. Nell'arco di tutto il percorso di studi presso la Scuola, le allieve e gli allievi ordinari di cui all'art. 15 devono acquisire la conoscenza di almeno due lingue straniere, conseguendo il livello indicato dal regolamento delle attività formative.

Art. 25

Riconoscimento dell'attività svolta presso altre università

1. Le norme che disciplinano le singole attività formative della Scuola prevedono le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte presso altre sedi universitarie italiane e straniere.
2. Nel rispetto della normativa vigente e secondo principi di reciprocità, la Scuola aderisce, mediante appositi accordi, a programmi di mobilità riconosciuti dalle università dell'Unione Europea e ad altri programmi di scambio internazionali.



Art. 26

Partecipazione a singole attività formative da parte di studentesse e studenti esterni

1. Nell'ambito della programmazione didattica di ciascun anno accademico, secondo modalità specificatamente definite dagli organi accademici competenti, allieve e allievi di altre scuole ad ordinamento speciale e studentesse e studenti di università italiane e straniere, con le quali sussistano accordi fondati sulla reciprocità, possono partecipare a singole attività formative, sostenere i relativi esami ed ottenere la certificazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi acquisiti.

Art. 27

Organi deputati alle attività formative

1. Gli organi della Scuola deputati alle attività formative sono il Senato accademico, le/i Presidi ed i Consigli delle Classi accademiche, i Consigli dei Corsi di Laurea e i Collegi dei Corsi Ph.D. Tali organi collaborano con gli Istituti ed i Centri di ricerca interdisciplinari e si avvalgono dell'opera del Presidio della qualità, del Nucleo di Valutazione e della Commissione paritetica.

2. Il Senato accademico:

- a) delibera sulle iniziative didattiche e di alta formazione e in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D), di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, di scuole di specializzazione, che possono essere proposti da Istituti, Centri di ricerca interdisciplinari, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori della Scuola;
- b) svolge funzioni di sintesi e di supervisione delle attività formative della Scuola, emanando linee di indirizzo e di coordinamento, occupandosi dell'aggiornamento e della periodica revisione del quadro complessivo dell'offerta formativa;
- c) verifica annualmente, sulla base di dati ed indicatori quantitativi e qualitativi, l'efficienza e l'efficacia delle attività formative svolte; può richiedere agli organi competenti analisi relative alle singole attività formative attivate, al conseguimento per ciascuna di esse degli obiettivi qualificanti e all'attualità dei crediti formativi rilasciati, al fine di assumere le eventuali iniziative necessarie ad adeguare l'offerta formativa della Scuola;
- d) sovrintende alla programmazione ed organizzazione delle attività formative dei corsi di laurea e laurea magistrale nonché al loro svolgimento;
- e) approva il Piano dell'Alta formazione.

3. I Consigli delle Classi accademiche:

- a) definiscono le linee strategiche dell'attività formativa e gli indirizzi su metodologie di didattica innovative;
- b) approvano annualmente l'offerta formativa per le allieve e gli allievi ordinari dei corsi integrativi di I e II livello e a ciclo unico;
- c) sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento della didattica integrativa e del tutorato per le allieve e gli allievi dei corsi ordinari di I e di II livello e dei corsi di laurea a ciclo unico;
- d) svolgono un ruolo di raccordo con il corpo docente relativamente alle proposte in materia di attività formative poste all'esame del Senato;
- e) approvano annualmente il Piano delle *Seasonal School* ed il Programma delle attività di orientamento e di mobilità sociale;



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- f) esprimono parere per le deliberazioni del Senato accademico sull'istituzione e la disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico e dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D.);
- g) propongono al Senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allieva/allievo ordinaria/o di cui all' art. 55 dello Statuto;
- h) promuovono iniziative volte alla formazione continua delle/dei docenti.

4. I Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, a cui partecipano le/i docenti, le ricercatrici ed i ricercatori della Scuola, sono deputati alla programmazione delle attività formative dei singoli corsi di studio.

5. Il Collegio delle/dei docenti del Corso Ph.D. definisce annualmente sulla base delle indicazioni del Senato accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione, il piano definitivo dell'offerta formativa per le allieve e gli allievi dei corsi di Ph.D.

6. Gli Istituti ed i Centri di ricerca interdisciplinari collaborano al processo di svolgimento delle attività formative garantendo il collegamento con le attività di ricerca e rendendo disponibili attrezzature e laboratori per lo svolgimento di tali attività. Favoriscono la partecipazione di allieve e allievi e di studentesse e studenti nei progetti di ricerca della Scuola.

7. Il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni di valutazione e verifica prevista dalla normativa vigente con riferimento alle attività formative della Scuola.

8. La Commissione paritetica anche sulla base degli esiti delle valutazioni svolte dal Presidio della Qualità è chiamata ad individuare proposte di miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi alle allieve e agli allievi e alle studentesse e studenti, verificandone l'efficacia dell'implementazione.

9. Il Senato accademico e le Classi accademiche attivano, attraverso gli uffici competenti, verifiche e valutazioni sulla organizzazione, sull'efficacia e sulla qualità delle attività formative, sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi programmati, sul funzionamento del servizio di tutorato nonché sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi e delle strutture residenziali.

Art. 28

Programmazione delle attività formative

1. Il Senato accademico approva annualmente, entro il mese di luglio, il calendario accademico indicando i periodi di sospensione delle attività formative e di chiusura delle strutture residenziali della Scuola.
2. I corsi integrativi di cui all'art. 15 iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre, salvo specifiche deroghe approvate dal Senato accademico.
3. Entro i termini previsti dal Regolamento delle attività formative, e comunque non oltre il 31 marzo, i Consigli delle Classi accademiche, nell'ambito delle indicazioni del Senato accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione, definiscono il quadro di riferimento della programmazione dei corsi integrativi relativi al successivo anno accademico.
4. Entro il 31 maggio i Consigli delle Classi accademiche approvano il programma definitivo delle attività, una volta verificata la sua rispondenza alle esigenze delle allieve e degli allievi.
5. Per ciascun insegnamento previsto debbono essere indicati:
 - a) gli obiettivi formativi;
 - b) i contenuti disciplinari;
 - c) gli eventuali crediti previsti;



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- d) il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;
 - e) le modalità di svolgimento;
 - f) le modalità di verifica del profitto.
6. Entro il 31 marzo i Consigli delle Classi accademiche approvano il Piano annuale delle Seasonal School per l'anno accademico successivo.
7. Entro il 30 giugno il Collegio docenti del singolo corso Ph.D. approva la programmazione delle attività formative per l'anno accademico successivo.
8. Entro il 31 dicembre i Consigli delle Classi accademiche approvano il Programma delle attività di orientamento e di mobilità sociale.
9. Entro il 31 dicembre il Senato accademico approva il Piano annuale dell'Alta formazione continua e Master di I e II livello che può essere eventualmente integrato entro il successivo 30 giugno.

Art. 29

Compiti e doveri didattici delle/dei docenti

1. Ogni docente svolge la propria attività didattica secondo le disposizioni del Regolamento per l'impegno didattico ed in relazione alle pertinenti norme di stato giuridico, nell'ambito delle attività formative presenti nella Scuola, nonché in attività didattiche disciplinate da specifici accordi convenzionali con altre università.
2. Le/i docenti sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici e di servizio alle allieve e agli allievi e alle studentesse e agli studenti non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito. Tale impegno orario è comprensivo delle attività didattiche, di tutoraggio, ricevimento a studentesse e studenti e allieve e allievi, di preparazione e progettazione delle iniziative formative e di partecipazione a commissioni di valutazione dell'apprendimento. Le ricercatrici e i ricercatori universitarie/i a tempo indeterminato sono tenute/i, al rispetto degli obblighi didattici secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento (Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022).
3. In linea con le caratteristiche della propria offerta formativa e dell'organizzazione didattica, come definite dal presente regolamento, e del rapporto numericamente privilegiato docenti-studenti, le attività didattiche svolte dai professori universitari per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste sono pari ad almeno 60 ore annue in regime di impegno a tempo pieno e 40 ore in regime a tempo definito. Le predette attività includono le lezioni, le esercitazioni, l'affiancamento in presenza a studentesse e studenti e ad allieve e allievi nelle attività di laboratorio di ricerca, i seminari rivolti agli studenti. Le suddette attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste sono inserite nella programmazione didattica approvata dalle strutture competenti.
4. Anche in considerazione delle caratteristiche residenziali e collegiali della Scuola, ogni docente deve assicurare la massima disponibilità per i compiti di tutorato individuale e per le attività di selezione nell'ambito delle commissioni di valutazione.
5. La Scuola prevede la possibilità di affidare insegnamenti a professoressa e professori a contratto, sulla base della normativa vigente e delle proprie norme interne.
6. Le/i Presidi sono tenuti a segnalare alla Rettore/Rettrice eventuali inadempienze delle/dei docenti relative all'impegno didattico.



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 30

Approvazione e modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico secondo le modalità di cui all'art. 18 dello Statuto e trasmesso al Ministero per l'approvazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Il Regolamento è modificabile con la medesima procedura di cui al comma precedente.
3. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche ed integrazioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo online della Scuola.